

rivista di
diritto privato

estratto

Dell'irragionevole durata del processo
ovvero dell'astuzia del legislatore

di Roberto G. Aloisio

KLUWER  IPSOA

Dell'irragionevole durata del processo ovvero dell'astuzia del legislatore

di Roberto G. Aloisio

Dopo le innumerevoli condanne subite a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia (ex art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), lo Stato italiano ha deciso di dotarsi di una legge (L. 24 marzo 2001 n. 89) diretta a sanzionare i tempi di durata dei processi, senza però colpire (così sembrava orientata l'intenzione dei novelli legislatori) la condotta processuale di qualche magistrato indolente. Questo orientamento del resto trovava una sua solida base nella «ratio decidendi» delle tante sentenze della giurisprudenza internazionale, che in ripetute occasioni ha ribadito che la responsabilità per i gravi ritardi nei responsi giurisdizionali era ed è da imputare agli Stati (aderenti alla Convenzione) che non hanno apprestato mezzi adeguati per rendere efficiente l'apparato giudiziario, trattandosi di una responsabilità oggettiva dei sistemi organizzativi delle altre Parti contraenti, senza imputazione di colpe ai singoli magistrati nazionali che di quei sistemi sono componente essenziale, ma non esaustiva.

Attraverso la legge Pinto si sarebbe dovuto dare attuazione interna ai

principi della Convenzione, come elaborati dai Giudici di Strasburgo: il che trova puntuale conferma nella relazione di accompagnamento al disegno presentato in Parlamento.

Senonché la legge nostrana non ha mancato di svelare al colto e all'inclito quel metodo di «astuta tradizione giuridica» (che talvolta caratterizza la legislazione «made in Italy»), con cui si crede di poter rimediare ai mali del sistema attraverso l'uso taumaturgico delle parole, senza tener conto della dotazione dei mezzi e della cultura dei giuristi (con la quale ogni modifica processuale si deve misurare): il problema si aggrava nella sua portata quando le regole (dettate in astratto) vengono boicottate, nella loro attuazione pratica, dalla stessa fonte che le ha emanate.

Affermato in via di principio lo scopo di dare attuazione alla Convenzione dei diritti umani (ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848), il legislatore italiano ne ha frustrato bruscamente l'attuazione (quasi una sorta di resipiscenza in corso d'opera) quando ha surrettiziamente postulato che la responsabilità dello Stato corre in parallelo rispetto a quella del

magistrato decidente: «nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento» (art. 2, comma 2). Questo inciso rischia di far naufragare l'efficacia dell'impianto della legge Pinto, alimentando un contenzioso sempre più staripante in cui vengono rinvigoriti vecchi asti e antiche polemiche tra avvocati e magistrati, che continuano a lanciarsi accuse circa l'imputabilità dell'irragionevole durata dei processi. Individuare infatti il capro espiatorio significa - e le molte pronuce già emesse sono una conferma eloquente di quanto tra poco si rileverà - incitare da un lato gli avvocati a far gravitare le loro difese (anche) sui comportamenti (purtroppo non sempre isolati) di ingiustificabili rinvii d'ufficio, dall'altro i giudici a scandagliare i fondali dei comportamenti deontologicamente opinabili (anch'essi non del tutto rari) dei legali che concordano slittamenti defatigatori delle udienze.

Qui non occorre indugiare su chi abbia (avuto) la responsabilità della direzione del processo, perché ciò che a me preme è di mettere in luce come la tecnica della legislazione sia improntata ai canoni dell'astuzia anziché a quelli del buon senso, posto che, ancora una volta, i gravi nodi problematici dell'esperienza giuridica non vengono risolti a monte, ma rispediti a valle sulla scena processuale. Nel contesto qui trattato,

il legislatore ha fatto di più e di peggio, perché ha lanciato un monito al giudice dell'equa riparazione, lasciando intendere che i pronunciamenti risarcitori contro lo Stato saranno prodromici rispetto ai giudizi di responsabilità nei confronti dei magistrati che si sono occupati del processo «presupposto». In tal senso, la legge stabilisce improvvidamente che ai cancellieri è demandato il compito di trasmettere all'Ufficio del procuratore della Corte dei conti tutti i decreti di accoglimento delle domande di condanna, «ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità» del singolo magistrato (art. 5).

Un altro saggio di furbizia giuridica lo si ritrova nell'art. 3 (comma 7), da cui si desume che il debitore (lo Stato) ha limitato la propria responsabilità patrimoniale, statuendo che le riparazioni, attraverso l'erogazione degli indennizzi, saranno eseguite «nei limiti delle risorse disponibili»: val quanto dire che chi tardi arriva male alloggia.

Sul versante della critica ortodossa può solo dirsi che la norma in questione è già fulminata da incostituzionalità virtuale: la favola narra del grado di pazienza e di attenzione che i giuristi devono alimentare (sempre di più nell'ambito del quotidiano lavoro) per conformare lo «ius positum» ai principi di diritto e ai valori di giustizia.